

Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori
REGOLAMENTO

Versione ratificata dall'Assemblea Straordinaria del 20/05/2017

Premessa: le norme del presente regolamento e dello statuto devono interpretarsi nel senso di garantire il massimo di democraticità all'associazione e il raggiungimento degli scopi sociali, la trasparenza e la garanzia per l'utenza.

Capitolo primo - NORME GENERALI

Art. 1 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le norme del Regolamento vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori a maggioranza semplice dei presenti.

Art 2 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DELLA FISIEO E COMMISSIONI

Le convocazioni degli organi della FISieo e delle Commissioni sono effettuate tramite email.

Art. 3 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI TELEMATICHE

Il Presidente della FISieo potrà indire le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo in tele conferenza o in video conferenza, purché tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione e di tutto ciò dovrà farsi menzione negli appunti di lavoro della riunione. Nel caso di riunioni in teleconferenza o video-conferenza le stesse s'intendono svolte nel luogo fisico in cui si trova il Presidente

Tutte le Commissioni e organi potranno indire allo stesso modo, riunioni in video conferenza e tele conferenza.

Art. 4 - SPORTELLO PER L'UTENZA

È istituito lo sportello di riferimento del cittadino/consumatore ai sensi e con le funzioni di cui all'art.2 comma 4 legge 14 gennaio 2013 n.4.

Art. 5 - ASSOCIAZIONE CON ENTITA' ESTERNE

L'eventuale stipula di accordi di riconoscimento reciproco degli attestati di competenza professionale, nel rispetto dei parametri formativi di riferimento della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, la costituzione di organismi comuni e l'associazione sotto qualsiasi forma con istituzioni, enti, o altre associazioni (art. 3 dello Statuto) dovrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

A seguito di accordi con Associazioni nazionali o internazionali potranno essere inseriti nella denominazione della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori i loghi e le sigle delle associazioni contraenti e nel ROS FISieo e nel RIS FISieo potrà essere indicato, a fianco del nominativo del Socio, anche la denominazione dello stile di shiatsu e dell'associazione di provenienza, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – ATTESTAZIONE DI QUALITA' DEI SERVIZI

Le attestazioni vengono rilasciate ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 ai soci Operatori Professionisti Attestati e Insegnanti Attestati in regola con l'iscrizione. Come richiesto dalla succitata Legge il significato delle attestazioni e i criteri di attribuzione sono pubblicati e disponibili, per prestatori e destinatari, sul sito www.fisieo.it.

I criteri utilizzati per la valutazione e il rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali dei servizi, sono sottoposti al Comitato Indirizzo e Sorveglianza istituito dal COLAP e dall'ADICONSUM, ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 gennaio 2013 n.4.

Capitolo secondo - ORGANI STATUTARI ED ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 7 – ASSEMBLEA: NUMERO DI DELEGHE

Nell'Assemblea dei Soci è consentito il voto per delega scritta nella misura massima di 2 (due) deleghe per ogni Socio votante.

Art. 8 – DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITÀ NEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE (art. 15 dello Statuto)

La durata di tutti gli incarichi sociali, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è di due anni (art. 26 dello Statuto).

Ogni socio è rieleggibile alla stessa carica per più mandati fino ad un massimo di 8 (otto) anni consecutivi, con riferimento a tutti gli organi di gestione dell'Associazione, indicati all'art. 15 dello Statuto, ad eccezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che sono rieleggibili senza limiti di mandato. Raggiunto tale limite massimo il socio non potrà più essere candidato ed eletto a quella carica per il mandato successivo, salvo diversa delibera assembleare. Il socio potrà nuovamente essere candidato ed eletto solo dopo che sia trascorso almeno un mandato. Il socio eletto ad una carica, dopo un massimo di due assenze alle riunioni dell'organo di appartenenza non giustificate da comprovati motivi di forza maggiore, decade dalla carica stessa. La dichiarazione di decadenza può essere richiesta da qualsiasi socio anche non appartenente all'organo sociale in questione.

L'eventuale presenza di giustificazioni delle assenze è esaminata dallo stesso organismo sociale, che ne valuta la validità o meno ai fini della decadenza stessa e delibera in merito.

La decadenza è comunicata al socio interessato dal presidente o dal rappresentante dell'organismo sociale ed è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI E ASSOCIATIVE

Ai sensi dello Statuto, tutti i candidati alle cariche associative previste dallo Statuto stesso devono essere Soci, con la sola esclusione dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Probiviri.

A tutti i soci candidati alle cariche statutarie ed associative, oltre a quanto specificamente indicato dallo Statuto e dal Regolamento, vengono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) non avere conflitti di interesse con gli scopi sociali
- b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità
- c) sottoscrivere il Codice Etico/di condotta/deontologico
- e) essere in possesso dei requisiti minimi indicati per ISO 9001
- f) essere in regola con l'iscrizione e il pagamento della quota associativa

Il Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione e delibera in merito.

Art. 10 – CONFLITTI DI INTERESSE E INCOMPATIBILITÀ per le cariche sociali

I candidati alle cariche sociali, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, ai sensi dello stesso articolo, non devono trovarsi in posizioni di conflitto di interessi o incompatibilità. In particolare gli eletti nel Consiglio Direttivo e il Presidente non possono rivestire la carica di Probiviri, essendo dette cariche incompatibili.

Le cariche di Presidente della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori, di Presidente del Comitato Scientifico Tecnico e di Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale sono

incompatibili e non possono essere cumulate. La carica di Presidente della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale ed eventuali eccezioni devono essere motivate dall'Assemblea che procede all'elezione. Per la valutazione delle situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità, sulle quali delibera il Consiglio Direttivo, si applicano oltre alle norme del presente Regolamento e dello Statuto, le norme del Codice Civile.

Il Direttivo può revocare immediatamente dagli incarichi di sua competenza e quindi da lui attribuiti, i soci che, per qualsiasi motivo, abbiano mostrato di non essere idonei per l'incarico o che nel loro incarico abbiano recato danno alla Federazione o che abbiano mostrato di non svolgerlo con la richiesta competenza, solerzia e diligenza o che non si siano attenuti alle indicazioni del Consiglio Direttivo stesso, o che versino in situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità.

Art. 11 – RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

Ai sensi di legge, dello Statuto e del presente Regolamento solo il Presidente della Federazione ha la rappresentanza della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori, anche presso tutte le associazioni nazionali ed internazionali delle quali la Federazione sia membro. In dette sedi il Presidente rappresenterà la Federazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente possono indicare un sostituto del Presidente che partecipi alle riunioni delle suddette associazioni, per rappresentare la linea politica della Federazione, senza alcuna autonomia decisionale, ma con l'obbligo di relazionare e di attenersi alle indicazioni del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 12 – COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale cura la redazione dei verbali dell'Assemblea, che sottoscrive unitamente al Presidente ed invia alla Segreteria per la conservazione nonché la redazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Prima delle riunioni del Consiglio Direttivo invia ai vari componenti l'ordine del giorno con i documenti inerenti alle delibere da assumere. Nel predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo (deciso dal Presidente e dal Consiglio Direttivo) raccoglie ed inserisce tutte le delibere che devono essere ratificate da detti organi. Provvede ad inviare ai vari organismi della FISieo le delibere, inerenti le loro competenze, assunte dall'assemblea, dal consiglio direttivo e dal presidente.

Prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo recepisce informazioni presso i singoli consiglieri e i soci circa lo svolgimento degli incarichi e dei progetti loro affidati e redige una relazione.

Capitolo terzo - SOCI e ISCRITTI

Art. 13 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE QUALE SOCIO ORDINARIO

Sono titoli di formazione necessari per l'iscrizione alla FISieo con la qualifica di Socio Ordinario:

- a) il titolo di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente (art. 14 del Regolamento);
- b) gli attestati che dimostrino una formazione triennale quale operatore shiatsu, conseguiti presso una Scuola riconosciuta FISieo, o comunque in possesso di una formazione che rispetti gli standard di studio elaborati dal Consiglio Direttivo della FISieo, allegati al presente Regolamento

Art. 14 – TITOLI EQUIPOLLENTI

Il Socio che non abbia il titolo di scuola media superiore dovrà allegare alla domanda d'iscrizione tutti i titoli e gli attestati comprovanti formazione formale, non formale o informale conseguiti. Il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso, se potranno essere ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto. In caso di valutazione negativa il Socio che richiede l'iscrizione, potrà chiedere che la sua domanda venga valutata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – TERMINE PER IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La domanda di rinnovo dell'iscrizione e il pagamento della quota associativa per l'anno successivo, dovranno pervenire alla FISieo a partire dal 1 dicembre ed entro il 31 dicembre dell'anno corrente, anche al fine di non interrompere la copertura assicurativa, che decorre dalla data del pagamento, ed ottenere l'attestazione prevista dalla legge 14 gennaio 2013 n.4.

Sono accettati dalla federazione i ritardati pagamenti, tenendo presente che la copertura assicurativa decorrerà dalla data del pagamento della quota associativa da parte del socio.

Art. 16 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il Socio ha l'obbligo di munirsi di assicurazione professionale per eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 17 – ISCRIZIONE DI NUOVI SOCI A LIBRO SOCI

L'iscrizione di nuovi Soci sul Libro dei Soci dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione con delibera del Presidente e successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - CONFLITTI DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITA' con la qualità di SOCIO

E' incompatibile con la qualità di socio e ne comporta la decadenza, qualsiasi comportamento che porti discredito alla Federazione o le procuri un grave danno o ne denigri l'immagine o sia in rilevante contrasto con gli obiettivi che la Federazione persegue o sia gravemente contrario allo spirito associativo.

Per la valutazione delle situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità, sulle quali può deliberare temporaneamente il Consiglio Direttivo, irrogando la sospensione dalla qualità di socio, si applicano le norme del presente Regolamento e dello Statuto, e le norme del Codice Civile.

Art. 19 – ELENCO STUDENTI - OPERATORI NON PRATICANTI - SIMPATIZZANTI

Gli Studenti di Shiatsu, gli Operatori Non Praticanti ed i Simpatizzanti, che non essendo operatori professionisti non possono essere soci e che intendono partecipare alla vita associativa della Federazione, saranno annotati in apposito elenco in tre differenti categorie.

L'annotazione nell'elenco verrà effettuata previa domanda scritta, anche in via telematica, completa di tutti i dati richiesti e il versamento di un contributo. L'annotazione nell'elenco e il versamento del contributo comporta la possibilità di partecipare a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento della Federazione ed a riceverne le pubblicazioni.

L'Elenco Studenti - Operatori Non Praticanti - Simpatizzanti è suddiviso nelle categorie: Studenti, Operatori Non Praticanti e Simpatizzanti. Possono essere iscritti alla categoria Studenti tutti coloro che presentano la documentazione attestante l'iscrizione ad un corso di formazione professionale triennale. Nella categoria Operatori Non Praticanti vengono iscritti tutti coloro che pur avendo seguito il corso triennale di Shiatsu presso una Scuola Professionale, non praticano la professione. Nella categoria Simpatizzanti tutti coloro che non presentano tali requisiti. Le quote di iscrizione nelle categorie specificate vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo con importi diversificati che prevedano una facilitazione per avvicinare gli Studenti alla vita associativa.

I Soci che per loro volontà non intendano esercitare la professione o i Soci temporaneamente sospesi perdono la qualità di Soci e vengono iscritti, con delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente, nell'elenco Studenti - Operatori Non Praticanti - Simpatizzanti nella categoria Operatori Non Praticanti, e cancellati dal Registro Operatori Shiatsu FISieo, o dal Registro Insegnanti di Shiatsu FISieo. Il nominativo non potrà più essere pubblicizzato dalla Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori.

Capitolo quarto - Registro Operatori Shiatsu, Esami di ammissione

Art. 20 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME TEORICO-PRATICO DINANZI ALLA CEN (Commissione Esaminatrice Nazionale)

I soci ordinari per essere ammessi all'esame teorico-pratico dinanzi alla Commissione Esaminatrice Nazionale della FISieo ai fini dell'iscrizione come Socio Professionista Attestato, dovranno presentare domanda allegando gli attestati del proprio curriculum di studi e del periodo di pratica svolto.

La Commissione Esaminatrice Nazionale nel valutare la domanda, potrà attribuire valore di crediti formativi alle attività professionali e formative svolte dai candidati nei casi in cui, per motivi particolari o di forza maggiore, manchi parte della documentazione richiesta (titoli conseguiti all'estero, formazione completata a grande distanza temporale o simili). La domanda corredata dai dati anagrafici, residenza, fotocopia documento d'identità e attestato del versamento del contributo per l'esame e, se necessario, per il colloquio preliminare, sarà indirizzata alla Commissione Esaminatrice Nazionale della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori, che delibera le ammissioni.

I criteri di ammissione all'Esame potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori, sentito il parere della Commissione Esaminatrice Nazionale, per sopravvenute esigenze. Tale eventuale delibera dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci.

Art. 21 – STRUTTURA DELL'ESAME TEORICO-PRATICO DINANZI ALLA CEN per l'Ammissione al Registro Operatori Shiatsu

L'Esame consiste in una prova pratica e una prova orale e scritta sul programma di esame. Il Consiglio Direttivo delibera i contenuti e le modalità dell'Esame, su proposta del CST e della Commissione Esaminatrice Nazionale, che vengono allegate al presente Regolamento.

Art. 22 – CONVOCAZIONE SESSIONI D'ESAME

Potranno essere tenute più sessioni di esame ogni anno solare, sia in sede nazionale che in sede congiunta presso le Scuole riconosciute FISieo che ne facciano richiesta (vedi allegato "Normative Esame FISieo-Scuola"). Il numero delle sessioni annue d'Esame ed i criteri generali per la scelta delle sedi vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione Esaminatrice Nazionale. La Commissione Esaminatrice Nazionale definisce il calendario e la sede d'Esame comunicandoli con un anticipo minimo di tre mesi.

Per gli iscritti all'esame è disponibile on line una "guida al candidato" e materiale preparatorio all'esame.

Art. 23 – VERBALE SESSIONI D'ESAME

Di tutte le sedute di Esame verrà redatto un verbale riportante l'esito dello stesso. Il verbale sarà costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione delle domande fatte e da una valutazione sintetica collegiale. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In assenza di verbalizzazioni specifiche, le decisioni della Commissione devono intendersi prese all'unanimità. Tutte le procedure d'Esame sono certificate ISO 9001 ed effettuate secondo la modulistica della certificazione.

Art. 24 – ISCRIZIONE AL REGISTRO OPERATORI SHIATSU FISIEO (ROS FISIEO)

a) SUPERAMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE AL ROS FISIEO

I Soci che abbiano superato l'Esame di cui agli articoli precedenti, saranno iscritti nella categoria Soci Professionisti Attestati ed avranno diritto ad essere iscritti anche al ROS FISieo (Registro Operatori Shiatsu FISieo) e a richiedere l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi. La Commissione Esaminatrice Nazionale deposita i verbali d'esame presso la Segreteria della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori la quale provvederà ad iscrivere i Soci che abbiano superato l'Esame per l'ammissione al ROS FISieo (Registro Operatori Shiatsu FISieo).

b) EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Federazioni estere che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati possono richiedere l'iscrizione diretta al ROS FISieo senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attestazione conseguita presso la federazione estera più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

c) EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI

I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori accordi di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati possono richiedere l'iscrizione diretta al ROS FISieo senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attestazione conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

Art. 25 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL ROS FISieo

I Soci iscritti al ROS FISieo dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Operatori Shiatsu FISieo

Capitolo quinto - Registro Insegnanti Shiatsu

Art. 26 – ISCRIZIONE AL REGISTRO INSEGNANTI DI SHIATSU FISieo

a) CRITERI DI AMMISSIONE AL RIS FISieo

Il curriculum formativo *minimo* richiesto all'Insegnante candidato all'iscrizione al RIS FISieo consiste in:

- 3 anni di formazione come Operatore Shiatsu o più di tre anni se così richiesto dalla Scuola di provenienza, conclusi con il superamento dell'esame finale valutativo della scuola, documentato dalla scuola stessa.
- 3 anni di pratica come Operatore Shiatsu documentato con autocertificazione
- superamento dell'esame ROS FISieo e iscrizione al Registro Operatori Shiatsu della FISieo. L'esame ROS FISieo deve essere superato dal candidato prima della richiesta di iscrizione al Registro Insegnanti.

Successivamente ai 3 anni di pratica come Operatore Shiatsu il candidato potrà iniziare il percorso di formazione come Insegnante riconosciuto dalla FISieo, che consiste in:

- 2 anni di formazione per ogni anno di corso a cui si è abilitati ad insegnare dal Direttore Didattico della propria scuola o formazione diversamente strutturata purché equivalente.
- dopo i primi due anni di formazione si ha diritto all'iscrizione al RIS FISieo come Insegnante abilitato all'insegnamento per l'anno o i livelli indicati dal Direttore Didattico, che verranno specificati nel Registro.
- dopo altri 4 anni di pratica di insegnamento e di formazione come Insegnante si ha diritto all'iscrizione al RIS FISieo come Insegnante Senior.

N.B. la formazione per l'insegnamento all'anno successivo, per essere riconosciuta dalla FISieo, deve iniziare successivamente al completamento della formazione biennale relativa all'anno precedente.

Il Direttore Didattico documenta e attesta alla FISieo la formazione dell'Insegnante e gli anni o i livelli a cui è abilitato.

L'Insegnante può completare la sua formazione, per gli anni o i livelli per i quali eventualmente non abbia completato l'iter richiesto presso la scuola di formazione di riferimento, fornendo alla FISieo la relativa documentazione.

Nel periodo minimo di 2 anni per ciascun anno di corso, la formazione deve prevedere 3 fasi, articolate in:

- un anno di assistentato semplice (muto),
- un anno di co-insegnamento o simile, ovvero anno di insegnamento assistito da un insegnante esperto,
- uno specifico training sotto la supervisione del Direttore Didattico.

N. B. Per ogni anno o livello attivo ogni scuola o sede può avere al massimo due insegnanti in formazione.

Gli insegnanti attestati FISieo hanno l'obbligo di evidenziare con chiarezza nella pubblicità dei loro corsi la loro qualifica di: "insegnante attestato FISieo". Quest'obbligo è particolarmente cogente nel caso di corsi tenuti presso scuole non riconosciute FISieo o riconosciute da altre associazioni.

- Insegnante Senior/Direttore Didattico

Per essere iscritti al RIS FISieo come Insegnante Senior/Direttore Didattico e poter fare domanda di iscrizione della propria Scuola al Registro Scuole della FISieo, è necessario che il candidato Insegnante Senior/Direttore Didattico possa provare il curriculum richiesto per diventare Insegnante Senior, ed inoltre di aver svolto l'attività di insegnamento (come Insegnante Senior) per almeno 4 anni. In ogni caso dovrà dimostrare di aver insegnato per due anni per ogni anno del triennio o per periodo equivalente in caso di percorso formativo diversamente strutturato. Quindi in totale al candidato Insegnante Senior Direttore Didattico è richiesta una formazione complessiva minima di 16 anni dall'inizio della formazione come operatore.

La documentazione prodotta ai fini dell'inserimento dell'iscrizione al RIS FISieo come Insegnante, come Insegnante Senior o per avere la qualifica di Direttore Didattico viene valutata dal Consiglio Direttivo che delibera previo parere dalla Commissione per l'Insegnamento.

b) EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali estere che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati, possono richiedere l'iscrizione diretta al RIS FISieo. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione relativa all'attestazione conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

c) EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI

I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori accordi di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati possono richiedere l'iscrizione diretta al RIS FISieo. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione relativa all'attestazione conseguita presso l'altra associazione, più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

Art. 27 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL RIS FISieo

I Soci iscritti al RIS FISieo dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Insegnanti di Shiatsu FISieo.

Capitolo sesto – Aggiornamento Professionale

Art. 28 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale dei soci è curato e controllato dal Comitato Scientifico Tecnico.

E' obbligo dei Soci il continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso studi e frequenza di corsi e stage. Ai fini dell'aggiornamento professionale permanente sono istituiti punti di aggiornamento per l'Educazione Continua degli Operatori Shiatsu (ECOS) e per l'Educazione Continua Insegnanti Shiatsu (EDUCIS), validi ai fini del mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi registri e della qualità di Socio.

I Soci sono tenuti ad accumulare nel biennio un minimo di punti ECOS e/o EDUCIS stabilito dal Consiglio Direttivo. L'obbligo di aggiornamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione come Socio.

Il Comitato Scientifico Tecnico definisce quali attività sono riconosciute ai fini dell'aggiornamento (Convegni, Simposi, Seminari, Stage nazionali e/o regionali, etc.) e le indica al Consiglio Direttivo, che delibera in merito e attribuisce per ognuna specifici crediti formativi ECOS e/o EDUCIS.

Il CST verifica le modalità di svolgimento delle attività riconosciute ai fini dell'aggiornamento.

Ogni attività riconosciuta potrà prevedere una verifica finale e sui contenuti proposti.

Il Consiglio Direttivo istituisce una apposita commissione per la gestione corrente di riconoscimento delle attività di aggiornamento professionale, composta da membri del Comitato Scientifico Tecnico, alla quale perverranno dalla Segreteria tutte le domande di accreditamento di punti ECOS e EDUCIS.

Art. 29 – RICONOSCIMENTO DEI punti EPOS PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI insegnanti NAMIKOSHI

Ai punti EPOS, attribuiti agli operatori dello stile Namikoshi secondo le regole concordate con gli enti di formazione Namikoshi riconosciuti dalla Federazione stessa, a seguito della frequenza di attività di aggiornamento professionale, viene riconosciuto dalla Federazione lo stesso valore dei punti ECOS/ EDUCIS.

Art. 30 – INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ROS

L'inosservanza dell'obbligo di aggiornamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui l'Art. 10 dello Statuto, compresa la sospensione temporanea della qualità di Socio con il passaggio all'elenco Studenti - Operatori non praticanti - Simpatizzanti nella sezione Operatori non praticanti e la cancellazione dal Registro Operatori Shiatsu FISieo. L'applicazione delle sanzioni viene operata dal collegio dei Probiviri, ad eccezione dell'espulsione che viene deliberata dall'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Su richiesta dell'interessato il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale riammissione a Socio di chi, successivamente alla sanzione, abbia conseguito l'aggiornamento professionale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 – INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO RIS

Per gli iscritti al RIS, l'inosservanza dell'obbligo di aggiornamento comporta, su richiesta del CST e su delibera del Consiglio Direttivo, la cancellazione del socio dal Registro RIS e, ove tale

cancellazione privi la scuola di appartenenza dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione della scuola stessa dal suddetto elenco (art 32)

Capitolo settimo – Scuole

Art. 32 – ELENCO DELLE SCUOLE RICONOSCIUTE DA FISieo

La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, riconosce le Scuole Professionali di Shiatsu come risorsa vitale nella formazione e nell'aggiornamento degli Operatori e degli Insegnanti ed opera in funzione del continuo miglioramento degli standard qualitativi, mantenendo un apposito Elenco di Scuole Professionali di Shiatsu Riconosciute FISieo.

Sono Scuole di Shiatsu Riconosciute dalla Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori quelle che:

- a) presentano domanda per l'iscrizione nell'Elenco che viene approvata dal Consiglio Direttivo sottoscritta dal Legale Rappresentante e del Direttore Didattico;
- b) garantiscono, sotto la responsabilità con dichiarazione firmata del Direttore Didattico (socio FISieo), un iter formativo professionale almeno triennale o equivalente per operatori Shiatsu conforme ai criteri di ammissione al ROS FISieo, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, dallo Statuto, dal Codice di Condotta/Deontologico e dall'allegato "Programma Triennale Formativo Condiviso";
- c) presentano dichiarazione del Legale Rappresentante e del Direttore Didattico che attesta il possesso dei requisiti di cui ai punti B e D sottoscrivendo apposito modulo predisposto dalla Federazione e allegando la documentazione richiesta;
- d) il cui Direttore Didattico sia iscritto al RIS con la qualifica di Direttore Didattico, e i cui insegnanti di Shiatsu sono Soci Professionisti Insegnanti Attestati iscritti al Registro Insegnanti di Shiatsu FISieo – RIS FISieo o ad altro registro riconosciuto dalla Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori;
- e) versano per ogni studente iscritto al triennio di formazione della scuola, la quota deliberata dal Direttivo e indicano alla Federazione i nominativi degli studenti che vogliono essere iscritti all'elenco di cui all'art 19;
- f) versano il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- g) rispettano le norme relative alla pubblicità e alla correttezza deontologica, curando la veridicità delle informazioni contenute nel sito e nel materiale pubblicitario.

Capitolo ottavo - Le Commissioni

Art. 33 COMITATO SCIENTIFICO TECNICO E LE SUE COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo nel nominare i membri del Comitato Scientifico Tecnico ai sensi dell'art. 27 dello Statuto indica la commissione della quale ogni membro è chiamato a far parte.

Il Comitato Scientifico Tecnico, tenendo conto dei suoi compiti istituzionali previsti dallo Statuto, si occupa dello sviluppo della Scienza dello Shiatsu attraverso l'attivazione delle seguenti macroaree e avanza le sue proposte al Presidente e al Consiglio Direttivo per le deliberazioni.

- 1) AREA DELLA VALUTAZIONE
- 2) AREA DELL'INSEGNAMENTO
- 3) AREA DELLA PROFESSIONALITA'

Le macroaree identificate sviluppano ciascuna le proprie specificità, in modo fisiologicamente interdipendente ed interattivo con le altre. Gli elementi di proprietà intellettuale atti a definire e sviluppare la Scienza dello Shiatsu vengono prodotti dal lavoro congiunto svolto dalle Commissioni e dalle macroaree.

- Coordinamento CST -

Il Coordinamento è formato dal Presidente FISieo, che presiede il CST, dal Presidente di ogni Commissione, più un membro per ciascuna Commissione indicato dalla Commissione stessa, dal direttore del giornale Shiatsu News e da eventuali esperti anche non soci invitati dal Coordinamento. I membri del Coordinamento (ad eccezione degli invitati) sono nominati dal Direttivo.

Il Coordinamento è responsabile dello sviluppo della Scienza dello Shiatsu e predispone i programmi consoni a questo sviluppo. Rielabora ed utilizza a tale scopo i risultati provenienti dai gruppi di lavoro delle tre Commissioni.

Il Coordinamento del CTS, programma quindi l'attività delle macroaree, ne coordina e controlla l'attuazione, cura ogni comunicazione con gli altri organi della Federazione, organizza le iniziative necessarie al buon funzionamento del CST stesso e approva le iniziative organizzate dalle singole Commissioni. Il Coordinamento del CTS invia al Direttivo tutte le proposte che necessitano dell'approvazione del Direttivo stesso.

MACROAREE

Area dell'insegnamento

E' formata dalla Commissione per l'insegnamento composta da un numero minimo di 8 partecipanti incluso il Presidente di Commissione, nominati dal Direttivo Fisieo.

Al suo interno la Commissione si suddivide in tre gruppi di lavoro, alle cui attività, su richiesta del Presidente di Commissione, possono affiancarsi esperti del settore anche non soci.

Gruppi di Lavoro

- 1) Gruppo formazione continua insegnanti
- 2) Gruppo iter formativo
- 3) Gruppo cultura didattica

- Scienza dello Shiatsu (Area di sintesi degli elaborati dei gruppi di lavoro in funzione dello sviluppo della Scienza dello Shiatsu riferita all'Area dell'insegnamento a cura del Presidente di Commissione e degli appartenenti alla Commissione).

Hanno come campi di attività:

- a) lo studio dei saperi e delle metodiche atte a soddisfare i paradigmi dello Shiatsu (da qui in avanti definiti sinteticamente "Scienza dello Shiatsu") secondo le definizioni elaborate dal CST e in funzione delle loro applicazioni in ambito formativo.
- b) la formazione continua degli insegnanti che devono trasmettere tale scienza e la promozione della didattica funzionale a questi scopi.
- c) l'elaborazione, aggiornamento e verifica presso le Scuole del programma condiviso di Formazione per Operatori Shiatsu approvato dalla Fisieo.
- d) l'elaborazione, aggiornamento e verifica degli iter formativi richiesti dalla Fisieo ai direttori didattici e agli insegnanti iscritti al RIS
- e) in collaborazione con l'Area della Professionalità e con i Responsabili Regionali, l'elaborazione delle proposte culturali promosse dalla Fisieo attraverso il Convegno Nazionale, gli eventi Regionali e ogni altra iniziativa pertinente all'attività del CST.

Area della valutazione

E' formata dalla Commissione per la valutazione composta da un numero minimo di 8 partecipanti incluso il presidente di Commissione, nominati dal Direttivo Fisieo.

Al suo interno la Commissione si suddivide in tre gruppi di lavoro, alle cui attività, su richiesta del Presidente di Commissione, possono affiancarsi esperti del settore anche non soci.

Gruppi di Lavoro:

- 1) Gruppo aggregato per la valutazione dei soci Operatori (delegati CEN – interfaccia con la CEN)
- 2) Gruppo di analisi dei dati CEN
- 3) Gruppo per la formazione degli esaminatori

- Scienza dello Shiatsu (Area di sintesi degli elaborati dei gruppi di lavoro in funzione dello sviluppo della Scienza dello Shiatsu riferita all'Area della valutazione, a cura del Presidente di Commissione e degli appartenenti alla Commissione).

Hanno come campi d'attività:

- a) quanto attiene alla valutazione del risultato della formazione professionale, ossia delle competenze nella Scienza dello Shiatsu conseguite dal neo-operatore Shiatsu al termine della sua formazione di Scuola e verificate attraverso la prova d'esame di accesso al ROS.
- b) la raccolta e analisi dei dati provenienti dalla CEN, interagendo con l'Area dell'Insegnamento per valutarne contenuti ed indicazioni.
- c) l'elaborazione, l'aggiornamento e la verifica dei test e delle prove teorico-pratiche di valutazione dei candidati all'esame ROS, attuati in collaborazione con l'Area dell'Insegnamento l'Area Professionalità e la CEN.
- d) la verifica delle qualifiche richieste agli Esaminatori della CEN nominati dal Direttivo e l'accertamento della loro idoneità all'incarico tramite appositi training di formazione, test psicoattitudinali e ogni altro percorso formativo identificato come adeguato, utilizzando a tal scopo anche le competenze di professionisti terzi.
- e) l'elaborazione di suggerimenti propositivi relativi ai contenuti culturali del Convegno Nazionale e degli Eventi regionali, tratti dall'analisi dei dati pertinenti all'Area della Valutazione.

Area della Professionalità

E' formata dalla Commissione per la professionalità composta da un numero minimo di 8 partecipanti incluso il presidente di Commissione, nominati dal Direttivo Fisieo.

Al suo interno la Commissione si suddivide in tre gruppi di lavoro, alle cui attività, su richiesta del Presidente di Commissione, possono affiancarsi esperti del settore anche non soci.

Gruppi di lavoro:

- 1) Gruppo della formazione continua Operatori
- 2) Gruppo dell'organizzazione del Convegno (interfaccia con Team logistico per l'organizzazione del Convegno, formato da 5 persone)
- 3) Gruppo per la verifica della professionalità sul territorio

- Scienza dello Shiatsu (Area di sintesi degli elaborati dei gruppi di lavoro in funzione dello sviluppo della SdS riferita all'Area della professionalità, a cura del Presidente di Commissione e degli appartenenti alla Commissione).

hanno come campo di attività :

- a) la promozione della diffusione della professionalità sul territorio (attività professionale dell'Operatore in ambito privato - ambito sanitario - ambito socio-culturale e del sostegno ecc.).
- b) la verifica dell'applicazione dei saperi e delle metodiche della Scienza dello Shiatsu nella attività professionale dell' Operatore sul territorio (vedi punto a) e la raccolta e valutazione delle risultanze documentabili connesse.
- c) l'elaborazione delle proposte di formazione continua per gli Operatori (attuate nel Convegno Nazionale ed negli Eventi Regionali), in collaborazione con la Commissione per l'Insegnamento e Commissione per la valutazione.
- d) L'organizzazione del Convegno Nazionale (in collaborazione con la Commissione per l'insegnamento, con i Responsabili Regionali e con il Team logistico) utilizzando in particolare tutte le informazioni di cui ai punti a) e b), atte a meglio identificare le esigenze di aggiornamento del socio Operatore Professionista.

Il CST per lo svolgimento delle sue attività si avvarrà inoltre dei seguenti gruppi di lavoro:

- Gruppo di lavoro per l'attribuzione dei Crediti Formativi, i cui componenti sono proposti dalle rispettive commissioni e nominati dal Consiglio Direttivo. Il gruppo è composto minimo da 3 membri: uno per i punti ECOS, uno per i punti EDUCIS, uno per l'area Namikoshi. I componenti nominati non devono necessariamente far parte delle singole commissioni.

- Commissione Nazionale Esami (CEN)

La CEN è formata da Esaminatori Fisieo nominati dal Direttivo (art. 34), in regola con i criteri richiesti dalla Fisieo verificati dalla Commissione per la valutazione.

Si occupa dell'organizzazione e dell'attuazione degli Esami Fisieo Nazionali e degli Esami Congiunti Scuole per l'iscrizione al ROS, in collaborazione con la Commissione per la valutazione.

Il presidente della CEN è nominato dal Direttivo.

LA CEN tramite suoi delegati partecipa alla Commissione per la Valutazione e in specifico al Gruppo aggregato per la valutazione dei soci.

Art. 34 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NAZIONALE

Ogni due anni il Consiglio Direttivo elegge la Commissione Esaminatrice Nazionale ed il suo presidente. I componenti della Commissione Esaminatrice, in numero minimo di cinque, dovranno essere scelti tra i Soci Professionisti Attestati ed Insegnanti di comprovata esperienza tenendo conto di un'equa rappresentanza regionale e formativa. Potranno essere chiamati a far parte della Commissione Esaminatrice i rappresentanti di altre associazioni (ad esempio dei consumatori) e rappresentanti regionali ed istituzionali.

Art. 35 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Presidente per le convocazioni e le delibere applicherà l'Articolo 17 dello Statuto per quanto compatibile.

Art. 36 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Alcuni soci della FISieo hanno costituito la Onlus dedicata al volontariato denominata VIS FISieo. La FISieo sostiene direttamente le attività della VIS FISieo sia dando la possibilità di utilizzare il proprio marchio sia utilizzando la propria struttura della sede e dei Responsabili Regionali al fine di agevolare le attività di volontariato realizzate dalla VIS FISieo.

Capitolo nono – Probiviri

Art. 37 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che cura la convocazione del Collegio, l'ordine del giorno e presiede le riunioni. I membri del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche elettive all'interno della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.

Art. 38 – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce una volta dopo la sua elezione per nominare il Presidente, prendere le consegne dal Collegio uscente e stabilire un eventuale calendario dei lavori. Successivamente viene convocato dal Presidente del Collegio stesso secondo le necessità.

ART. 39 – RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le richieste di intervento del Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori o di Soci devono essere inviate alla Federazione che le farà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale inserirà le richieste nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Le richieste dovranno essere sottoscritte dal richiedente.

Il Collegio dei Probiviri si può consultare anche in via telematica e ai fini della ricevibilità o meno di una denuncia può anche deliberare in merito facendosene garante il Presidente con apposito verbale.

Art. 40 – CONVOCAZIONE DI SOCI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di convocare i Soci per ascoltarli e porre loro le domande che ritiene necessarie.

Art. 41 – OBBLIGO DI COMPARIZIONE DAVANTI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi il giorno indicato e la mancata comparizione senza adeguata giustificazione, comporta la sanzione disciplinare della censura. In caso di recidiva potranno essere adottati anche provvedimenti disciplinari più gravi, come da Statuto art. 10.

Art. 42 – DELIBERE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza fisica di almeno 3 membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice degli eletti e in caso di parità il voto del Presidente, o del suo sostituto da lui designato, avrà valore doppio.

Al presente Regolamento sono allegate le norme che disciplinano il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.

ART. 43 - INAPPELLABILITA' DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REITERAZIONE DELLE DENUNCE

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, non sono ammessi appelli ad altri organi della Federazione, né le denunce possono essere reiterate allo stesso Collegio a meno che non siano intervenuti nuovi ed essenziali elementi. In caso di reiterazione di una stessa denuncia già decisa dal Collegio dei Probiviri il Collegio stesso ne dovrà valutare preliminarmente la ricevibilità ai sensi del comma precedente.

Capitolo decimo - Organizzazione territoriale, Regioni

Art. 44 – ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni Regionali operano attraverso due organi: l'Assemblea dei Soci della Regione ed il Responsabile Regionale. Le sedi regionali sono presso il responsabile regionale o presso sede autonoma, attualmente Roma (via Gallonio, 18), Milano (Via Settembrini 56) e Napoli (via Cimarosa 1 bis).

Art. 45– ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA REGIONE

L'Assemblea dei Soci della Regione viene convocata annualmente dal Responsabile Regionale.

La prima volta, in caso di mancata convocazione da parte del Responsabile Regionale o essendo vacante o decaduto il Responsabile Regionale verrà convocata dal Presidente della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori, o da persona da lui delegata.

L'Assemblea dei Soci della regione e il Responsabile Regionale organizzano l'attività regionale secondo le linee guida stabilite, in sede nazionale, dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dal CST al quale vanno anche sottoposte tutte le iniziative culturali.

Art. 46 – RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile Regionale dura in carica due anni rinnovabili dall'Assemblea Regionale.

Il Responsabile Regionale può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo. In caso di revoca del Responsabile Regionale, il Presidente o la persona da lui delegata deve convocare entro tre mesi una nuova Assemblea Regionale dei Soci per l'indicazione del nuovo Responsabile Regionale.

In assenza di Soci disponibili all'incarico, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un facente funzioni del Responsabile Regionale.

I Responsabili Regionali oltre i compiti previsti dallo Statuto, vedi art. 31, hanno una funzione di coordinamento fra la Sezione Regionale e il Consiglio Direttivo, convocano l'Assemblea Regionale e coordinano il lavoro della Sezione Regionale.

Le iniziative regionali devono essere indirizzate al sostegno dell'attività professionale dei Soci, coordinate fra loro e conformi al programma annuale approvato dal CST e dal Consiglio Direttivo.

Art. 47 – COORDINATORE DELLE ATTIVITA' REGIONALI

Il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore delle Attività Regionali, che, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo stesso, coordina le attività delle Sezioni Regionali. Il Coordinatore delle Attività Regionali indice ogni anno almeno un incontro nazionale tra i Responsabili Regionali. Il Coordinatore delle Attività Regionali prima dell'incontro annuale con i Responsabili Regionali partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per concordare con il Consiglio Direttivo gli argomenti della riunione ed essere informato sulla linea politica del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 48 – RELAZIONI FRA SEZIONI REGIONALI E CONSIGLIO DIRETTIVO

Le Sezioni Regionali dovranno relazionare preventivamente e successivamente, le attività regionali al Coordinatore delle Attività Regionali e al Consiglio Direttivo.

Art. 49 – DELEGATO AMMINISTRATIVO REGIONALE

Nelle Sezioni Regionali senza statuto autonomo l'attività amministrativa viene svolta, qualora nominato, dal Delegato Amministrativo Regionale come da articolo 32 dello Statuto.